

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1/1972** (ECLI:IT:COST:1972:1)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**

Camera di Consiglio del **13/01/1972**; Decisione del **13/01/1972**

Deposito del **13/01/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5857**

Atti decisi:

N. 1

ORDINANZA 13 GENNAIO 1972

Deposito in cancelleria: 13 gennaio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 ottobre 1971, depositato in cancelleria l'8 ottobre 1971 ed

iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito delle deliberazioni dell'Ente sviluppo agricolo per la Sicilia 30 aprile 1971, n. 139 e n. 140, concernenti, rispettivamente, il trattamento economico del personale impiegatizio e di quello operaio dell'Ente, e della nota 11 maggio 1971, n. 2338, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste dichiarava di "prendere atto" delle suddette deliberazioni.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.

Ritenuto che, col ricorso notificato il 2 ottobre 1971 indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti delle deliberazioni dell'ESA 30 aprile 1971, n. 139 e n. 140, concernenti, rispettivamente, il trattamento economico del proprio personale impiegatizio e di quello operaio, e della nota 11 maggio 1971, n. 2338, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste dichiarava di "prendere atto" delle citate deliberazioni dell'ESA;

che con istanza depositata il 18 dicembre 1971 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della definizione della causa, venga disposta la sospensione richiesta.

Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 1971, ordina la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni dell'ESA 30 aprile 1971, n. 139 e n. 140, e della nota 11 maggio 1971, n. 2338, dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della Regione siciliana, impuginate con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALAZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.